SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 222



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

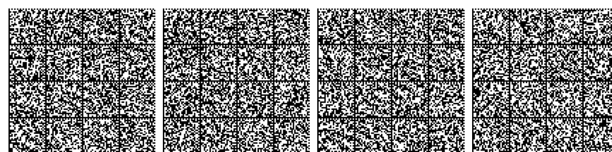
Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero della giustizia

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 settembre 2023, n. **126**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

PROTOCOLLO EMENDATIVO

DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 5 MARZO 2008

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
(di seguito denominati «le Parti»),

Preso atto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni;

Considerati gli aggiornamenti intervenuti nella destinazione d'uso internazionale delle frequenze della banda 700MHz;

Preso atto dell'esigenza di rinegoziare tra le Parti l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia e a San Marino;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere allo spegnimento, per lo sviluppo del sistema 5G, del Canale 51, il cui uso con una rete sul territorio italiano è stato attribuito a San Marino dall'accordo tra le Parti fatto a Roma il 5 marzo 2008, innovativo dell'Accordo fatto a Roma il 23 ottobre 1987 e integrato con successivo e ulteriore Accordo Tecnico del 21 dicembre 2010;



Condividendo la necessità di evitare interferenze nocive al confine nell'uso delle medesime frequenze attribuite internazionalmente all'Italia e a San Marino;

Condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione culturale nel settore radiotelevisivo, ampliando la fruizione reciproca delle rispettive programmazioni;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

All'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, evitare reciproche interferenze nelle zone di confine. Ciascuna delle due Parti, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potrà utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La Parte sammarinese cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio italiano sia nei propri confini, l'uso del canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A fronte di ciò, le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dalla prima, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio della Repubblica italiana conformemente alla normativa di settore. Al suddetto programma sarà reso disponibile un proprio esclusivo numero LCN nazionale, che non potrà essere assegnato ad operatori italiani. Il numero LCN attribuito, che sarà il numero più basso attualmente disponibile, verrà comunicato alla parte sammarinese entro il 20 settembre 2021.

3. La Repubblica di San Marino non porrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonché 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino, senza le limitazioni previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali attribuzioni continueranno comunque a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A tal riguardo, nell'intento di consentire la diffusione di un programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte italiana faciliterà la conclusione di un accordo che l'operatore sammarinese concluderà autonomamente con uno degli operatori nazionali DAB per il trasporto su una rete nel territorio della Repubblica italiana conformemente alla normativa di settore.»;

b) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro per l'anno 2021, di 4.492.000,00 Euro per l'anno 2022, di 4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00 Euro per l'anno 2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00 Euro a decorrere dall'anno 2026.»;

c) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista, coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e 3.3, fermo restando il mantenimento della continuità del servizio fino alla rimessa menzionata.»;

d) all'articolo 9, le parole «due (2) mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei (6) mesi».

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di San Marino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 974):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani (Governo MELONI-I), il 9 marzo 2023.



Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 marzo 2023 e il 12 aprile 2023.

Esaminato in Aula il 29 maggio 2023 e approvato il 30 maggio 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 741):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 19 giugno 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 27 giugno 2023 e il 12 luglio 2023.

Esaminato in Aula il 5 settembre 2023 e approvato definitivamente il 6 settembre 2023.

23G00138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Termoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Roberti;

Vista la deliberazione n. 44 del 7 agosto 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Francesco Roberti dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Roberti.

In occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 giugno 2023 il sig. Francesco Roberti è stato eletto alla carica di presidente della giunta regionale del Molise.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 7 agosto 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Termoli (Campobasso).

Roma, 28 agosto 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

23A05227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Ambivere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ambivere (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ambivere (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marisa Amabile è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ambivere (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 agosto 2023, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 agosto 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ambivere (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marisa Amabile, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Bergamo.

Roma, 4 settembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05228

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2023.

Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2023.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall'art. 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e rideterminato in 99 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina a decorrere dall'anno 2018 l'importo di 100 milioni di euro e rideterminato in 99 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i Comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ed, in particolare, l'art. 1, comma 27, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'importo di euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi al contributo a favore della regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 31894 del 3 maggio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 maggio 2022, registrazione n. 954, relativo alle variazioni di bilancio in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ed, in particolare, l'art. 10, comma 11, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'importo di euro 890.000 per l'anno 2023 al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi alla sospensione dei versamenti allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione risultanti dal conto economico dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 11, comma 2, il quale prevede la riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'importo di euro 1.911.400 per l'anno 2023 al fine della copertura finanziaria degli oneri relativi al servizio di pubblica utilità «1500» garantito dal Ministero della salute;



Tenuto conto, pertanto, che il Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 presenta uno stanziamento corrente per l'anno 2023 pari a euro 68.583.838.

Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323 «Contributo straordinario alla provincia e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 settembre 2022 con il quale è stata destinata al Ministero dell'interno una quota pari a euro 38.368.394,75 per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 ottobre 2022 con il quale è stata destinata al Ministero dell'interno una quota pari a euro 16.605.184,45 per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

Vista la nota del Comune di Palermo, Coordinamento interventi Coime, n. 156506 del 28 febbraio 2023, con la quale è stato trasmesso il quadro previsionale della spesa per l'anno 2023, recante la stima del fabbisogno finanziario necessario a sostenere il programma delle attività connesse all'erogazione del contributo straordinario per i lavoratori edili del Comune, pari a euro 14.000.000;

Vista la nota n. 18/23, del commissario coordinatore delle Cooperative affidatarie di lavoratori socialmente utili operanti nell'area napoletana, poste in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452 del 1987, con la quale si comunicano, per l'anno 2023, le risorse economiche necessarie allo svolgimento dei lavori socialmente utili per la programmazione finanziaria delle cooperative in gestione commissariale legge 452/87 dell'area napoletana pari a euro 36.141.347,83 e, in particolare, per la città metropolitana di Napoli, pari a euro 14.640.652,48, mentre per il Comune di Napoli pari a euro 21.500.695,35;

Ritenuto pertanto di procedere per l'anno 2023 all'assegnazione al Ministero dell'interno, per la finalità indicata all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 - concernente interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i Comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili - di un importo complessivo pari a euro 50.141.347,83, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014, da destinare alla città metropolitana di Napoli per una quota di euro 14.640.652,48, al Comune di Napoli per una quota di euro 21.500.695,35 e al Comune di Palermo per una quota di euro 14.000.000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a euro 50.141.347,83, per l'anno 2023, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 14.640.652,48, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 21.500.695,35 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 14.000.000,00.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2408

23A05187



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2023.

Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla Parte seconda in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 61;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», e, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, comma 18, che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, autorizza un finanziamento per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 che ha disposto la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», di seguito società, prevedendo che la medesima società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna;

Visto l'art. 3, comma 1, terzo periodo del citato decreto-legge n. 16 del 2020 che espressamente statuisce che «La società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visti, altresì, i commi 2-*bis* e 2-*ter* del citato art. 3, ai sensi dei quali, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere previste, all'organo di amministrazione della società sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, e che per gli interventi che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, commi 773 e 774, che ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse «Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori [...]», demandando ad uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati, la ripartizione delle risorse nonché l'individuazione degli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso;

Vista la sezione II della suddetta legge n. 178 del 2020 che ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, gli articoli 44 e 48;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, in sezione II, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 324 milioni di euro;



Visto, inoltre, l'art. 1, comma 822, della citata legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per gli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 952, della citata legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, «per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei Comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo *ex* SS639»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 498, che ha modificato l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, al fine di precisare che lo scopo statutario della Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. «... è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche ...» e che il suddetto piano è «... predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate» nonché «... approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 197 del 2022, in forza del quale «I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, [...] sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022»;

Visto, altresì, il comma 500 del suddetto art. 1, che autorizza ulteriormente la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Considerato che, ai sensi dei commi 8 e 11 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, è assegnato alla Società il compito di curare il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività, informandone periodicamente il Comitato organizzatore e che, sono attribuite alla stessa, per lo svolgimento delle funzioni, le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo, sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, come desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio;

Considerato che il comma 11-*bis* del suddetto art. 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport la possibilità di individuare gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, per i quali si applica la procedura dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 155, con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, laddove recita «Una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;

Visto il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della succitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della citata legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 che ha individuato le opere infrastrutturali olimpiche per le quali l'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.a.» è stato nominato commissario straordinario con attribuzione dei poteri e delle facoltà previsti dall'art. 4, commi 2, 3, 3-*bis* e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, il Piano degli interventi da realizzare in fun-



zione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, previa ricognizione degli interventi già ricompresi in piani e programmi di livello territoriale, per i quali erano già state effettuate le specifiche procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), laddove previste dalla normativa vigente, nonché individuati, all'allegato D, le opere sottoposte alla procedura di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2020;

Valutata la necessità di procedere ad un aggiornamento del piano di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 anche in conseguenza dell'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi unitari di progetto, nei termini proposti dalla Società agli allegati tecnici 1 e 2 trasmessi con note prot. SIMICO n. 1226 del 18 aprile 2023 e n. 1475 del 10 maggio 2023, all'esito del recepimento delle osservazioni formulate dagli enti coinvolti ai fini della prescritta intesa;

Considerato che alcuni interventi ricompresi nel piano sono già stati assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e che altri sono assoggettati alle medesime procedure in fase di progettazione successiva, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale;

Considerato, altresì, che ai fini della predisposizione del Piano complessivo delle opere, la società ha effettuato la ricognizione di tutti i quadri economici aggiornati nonché delle fonti di copertura finanziaria di livello statale o regionale relative ad ogni singolo intervento da progettare e realizzare secondo la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere stesse, l'ordine di priorità e i tempi di ultimazione definiti dal cronoprogramma, nonché la quantificazione finanziaria e le relative coperture cui il piano stesso fa riferimento;

Valutata la necessità di destinare le risorse di cui al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro;

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 256762 del 12 maggio 2023 con la quale la medesima regione ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della Società di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0259196 del 16 maggio 2023, con la quale la medesima Regione ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della società di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023;

Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano acquisita a prot. Simico n. 1481 dell'11 maggio 2023 con la quale la medesima provincia ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della società di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023;

Vista la nota della Provincia autonoma di Trento acquisita a prot. SIMICO n. 1501 del 12 maggio 2023 con la quale la medesima provincia ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della società di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023;

Vista, inoltre, l'ulteriore nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. D336/2023/517182/15-2019-31 del 4 luglio 2023, con la quale la medesima provincia ha richiesto di rettificare la proposta di aggiornamento del piano redatto dalla società di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023;

Tenuto conto, pertanto, che il piano complessivo delle opere di cui agli allegati 1 e 2 rileva quale programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo stesso non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Valutata l'opportunità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, di individuare gli interventi caratterizzati da elevata complessità progettuale e procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'art. 44 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze reso con nota prot. n. 29588 del 10 agosto 2023;

Acquisito il concerto del Ministro per lo sport e i giovani, reso con nota prot. n. 1841-P dell'11 agosto 2023, ai soli fini delle previsioni di cui all'art. 3, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 16 del 2020;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Piano complessivo delle opere olimpiche

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche predisposto dalla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Nell'allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del presente decreto e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.



3. Nell'allegato 2 sono riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

4. Per ciascun intervento riportato nel piano sono indicati:

a) il territorio di riferimento dell'intervento;

b) la descrizione dell'intervento;

c) il Codice unico di progetto (CUP);

d) il soggetto attuatore;

e) il costo dell'investimento;

f) le risorse disponibili e le relative fonti di copertura finanziaria.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e per ciascun intervento riportato nel piano, ove caratterizzato da elevata complessità procedurale o progettuale, l'eventuale assoggettamento alle procedure di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è indicato negli allegati con il carattere «X» nella colonna «Procedure PNRR».

6. Alle opere ricomprese nel piano si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. In relazione agli interventi di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2023, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» predispone apposito documento recante i cronoprogrammi degli interventi e l'indicazione della data stimata di ultimazione degli stessi e delle principali fasi della procedura. Il documento di cui al primo periodo è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è soggetto ad aggiornamenti semestrali da parte della medesima società, in considerazione dell'avanzamento procedurale e finanziario delle opere, in coerenza con i dati di monitoraggio come rilevati sui sistemi informativi dedicati.

Art. 2.

Attuazione del Piano complessivo delle opere olimpiche

1. I soggetti attuatori del piano complessivo delle opere olimpiche sono individuati negli allegati al presente decreto.

2. I soggetti attuatori provvedono all'avvio e all'espletamento delle funzioni e delle attività di amministrazione procedente, centrale di committenza, stazione appaltante e società di ingegneria sulla base delle disposizioni vigenti, perseguendo gli obiettivi prefissati secondo la localizzazione, l'ordine di priorità e i tempi di ultimazione, nonché la quantificazione finanziaria e le relative coperture di cui al piano stesso.

3. La società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento di tutte le opere ricomprese nel piano.

4. La società agisce secondo i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione a finalità pubblica per la quale è stata costituita.

5. La società, quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato 2, fermo il conseguimento dell'obiettivo di ultimazione e collaudo degli interventi di cui all'allegato 1 in tempo utile allo svolgimento dell'evento, è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, a progettare integralmente, o lotti funzionali qualora individuabili, anche le opere per le quali non risultino immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione degli stessi, ed è autorizzata ad avviare le medesime opere per stralci funzionali fino al loro completamento in funzione e subordinatamente al progressivo reperimento dell'integrale copertura finanziaria.

6. In attuazione dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore alla società è riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera. Resta fermo che le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi come previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020. Resta fermo quanto già stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. In caso di accordi o convenzioni, già sottoscritte o da stipulare, tra i soggetti attuatori, diversi dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» e la società stessa ai fini della realizzazione di uno o più interventi specifici, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, alla società è riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera.

8. Ai fini dell'espletamento delle procedure di competenza, la società può fare uso di piattaforme digitali collaborative che sono rese accessibili tempestivamente all'autorità competente che è tenuta ad usufruirne.

9. La società assicura il supporto al commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 e, per le opere infrastrutturali di cui al medesimo decreto, garantisce la continuità della gestione amministrativa fino a completamento definitivo e collaudo. Per le medesime opere, il predetto



commissario straordinario è indicato come soggetto attuatore. Alla società è riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera.

10. Per gli interventi infrastrutturali stradali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero, il parere è sempre espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche nel caso di strade extraurbane secondarie.

Art. 3.

Convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici

1. La società può procedere all'attuazione del piano complessivo delle opere olimpiche anche mediante accordi ovvero convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, anche su richieste di queste ultime, per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante.

2. Gli accordi ovvero le convenzioni recano gli obiettivi specifici, gli impegni reciproci, la ripartizione delle attività, le tempistiche, le risorse umane e finanziarie dedicate, nonché le relative responsabilità anche in ordine alle attività di monitoraggio, controllo e collaudo nel rispetto dei cronoprogrammi individuati per la realizzazione delle opere stesse, secondo quanto previsto nel medesimo piano.

3. Per le opere di cui al presente articolo alla società è riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera.

Art. 4.

Ammissibilità delle spese, rimodulazioni e modifiche del piano

1. La società, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e nel rispetto delle diverse fonti di finanziamento per effetto della messa a gara per importi inferiori a quanto riportato negli allegati, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, nel caso di interventi su impianti sportivi, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni interessate, nel caso di interventi finanziati con risorse regionali, è autorizzata a modificare il Piano complessivo delle opere olimpiche attraverso:

a) rimodulazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano, destinandole agli interventi ricompresi nel piano stesso che presentino maggiori costi;

b) rimodulazione degli interventi già ricompresi nel piano, prevedendo che siano accorpati o suddivisi quelli esistenti nel piano stesso, in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali.

2. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche possono essere destinate a eventuali maggiori fabbisogni degli interventi di cui all'allegato 1, e, in via residuale, al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 2.

3. Per integrazioni e aggiornamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 si procede nel rispetto delle modalità di predisposizione ed approvazione del piano stesso.

4. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore. Negli allegati è riportato il dettaglio della quota del quadro economico a titolo di imposta sul valore aggiunto e il conseguente importo del finanziamento concesso.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di adozione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.governo.it

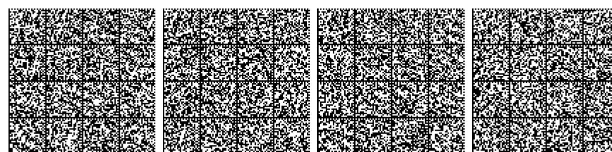
Roma, 8 settembre 2023

p.*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2491



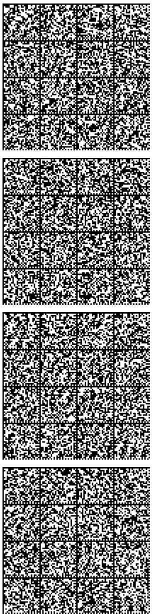
ALLEGATO *1*

Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

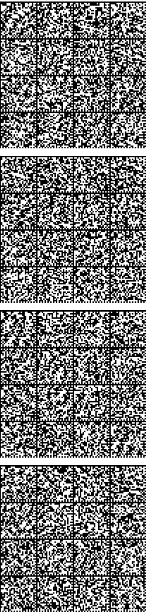
(articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

ALLEGATO - 1 -

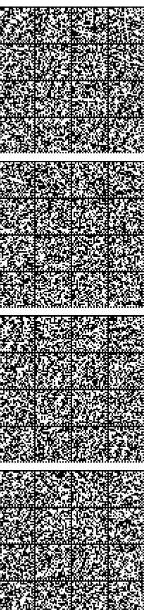
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A01.0		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Stadio del Biathlon di Anterselva	Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon	I51B21003640004	Comune di Anterselva	**7.465.000,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	6.500.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	702.828,07 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	262.171,93 €
								di cui IVA: **1.318.371,13 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**7.465.000,00 €**
A02.1		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 0 Demolizioni e viabilità	I28I21000270003	Comune di Predazzo	**1.588.100,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 1497 del 2021	400.000,00 €
									DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	500.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	500.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	188.100,00 €
								di cui IVA: **286.270,49 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**1.588.100,00 €**
A02.2	X	Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 1 Opere sportive principali	C24J23000310003	Comune di Predazzo	**30.106.200,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 1497 del 2021	7.600.000,00 €
									DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	9.400.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	9.400.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.706.200,00 €
								di cui IVA: **4.938.068,12 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**30.106.200,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A02.3		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori - UMAF 2 Innevamento ed Ascensore inclinato Comune di Predazzo	C24J23000320003	Comune di Predazzo	**9.767.500,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 1497 del 2021	2.500.000,00 €
									DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	3.100.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	3.060.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.107.500,00 €
								di cui IVA: **1.604.927,46 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**9.767.500,00 €**
A03.1		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 1 - Realizzazione nuovo edificio sviluppato su quattro piani fuori terra	C28C21000100009	Provincia Autonoma di Trento	**24.273.218,91 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	5.150.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	1.700.000,00 €
									Comando Generale della Guardia di Finanza	3.800.000,00 €
									Agenzia del Demanio	2.350.000,00 €
								di cui IVA: **2.529.054,65 €**	Legge 234/2021	2.832.200,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	8.441.018,91 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**24.273.218,91 €**
A03.2		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 2 - Padiglione Latemar: demolizione e ricostruzione di un edificio di tre piani	C28C21000110009	Provincia Autonoma di Trento	**7.725.807,43 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	2.800.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	900.000,00 €
									Comando Generale della Guardia di Finanza	2.100.000,00 €
									Agenzia del Demanio	1.300.000,00 €
								di cui IVA: **843.581,49 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	625.807,43 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**7.725.807,43 €**



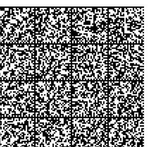
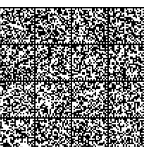
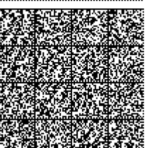
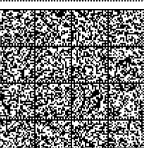
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A03.3		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 3 - Padiglione Macchi: Riorganizzazione spazi 1°,2° e 3° piano e riqualificazione sismica del piano rialzato	C28C21000120009	Provincia Autonoma di Trento	**7.317.754,22 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	2.600.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	850.000,00 €
									Comando Generale della Guardia di Finanza	1.900.000,00 €
									Agenzia del Demanio	1.200.000,00 €
								di cui IVA: **795.274,03 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	767.754,22 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**7.317.754,22 €**
A03.4		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Predazzo	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 4 - Padiglione Nicolaucich: organizzazione degli spazi sottotetto	C28C21000130009	Provincia Autonoma di Trento	**1.836.239,44 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	450.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	160.000,00 €
									Comando Generale della Guardia di Finanza	315.000,00 €
									Agenzia del Demanio	140.000,00 €
								di cui IVA: **190.979,68 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	771.239,44 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**1.836.239,44 €**
A04.0	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Villaggio olimpico	Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	J41B21011120003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**39.000.000,00 €**	Art. 5, co. 2, D.L. 51/2023	39.000.000,00 €
								di cui IVA: **6.845.452,04 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**39.000.000,00 €**
A06.0		Lombardia	Valtellina - Bormio	Stelvio Alpine Centre	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).	J94E21002880001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.260.000,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	1.260.000,00 €
								di cui IVA: **220.434,65 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**1.260.000,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A14.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara.	J19J21019580001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**3.993.600,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	756.000,00 € 3.237.600,00 € **3.993.600,00 €**
A15.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Lavori permanenti per sistemazione "Skiweg" piste di accesso e rientro	I11B21005930002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.265.800,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	756.000,00 € 509.800,00 € **1.265.800,00 €**
A16.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park/Livigno Aerials Moguls	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	I11B21005970001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.008.000,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) **Totale Copertura Finanziaria**	1.008.000,00 € **1.008.000,00 €**
A18.1		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.1: Realizzazione Piste Half Pipe, Slopesyle e Parallel Giant Slalom	C12H21000070001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**7.127.700,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	3.050.000,00 € 1.700.000,00 € 2.377.700,00 € **7.127.700,00 €**



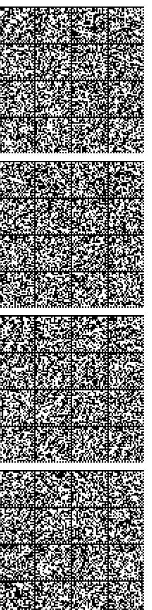
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A18.2		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.2: Realizzazione Pista Snowboard Cross3	C12H21000080001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.417.800,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	600.000,00 € 330.000,00 € 487.800,00 € **1.417.800,00 €**
A18.3		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.1: Impianto di innevamento tracciati di gara A	C18E21000110001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**8.756.700,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	3.750.000,00 € 2.000.000,00 € 3.006.700,00 € **8.756.700,00 €**
A18.4		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.2: Impianto di innevamento tracciati di gara B	C18E21000120001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.197.900,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	1.798.000,00 € 970.000,00 € 1.429.900,00 € **4.197.900,00 €**
A19.0		Lombardia	Milano	Mediolanum Forum Assago	Completamento parcheggio venue pattinaggio sul ghiaccio	J47H21005760001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.764.000,00 €** *di cui IVA:* **309.263,81 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) **Totale Copertura Finanziaria**	1.764.000,00 € **1.764.000,00 €**

Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A20.0		Lombardia	Valtellina - Valdidentro	Valdidentro - Azzurri d'Italia	Adeguamenti venue biathlon	G81B21006210002	Comune di Valdidentro	**8.062.000,00 €** *di cui IVA:* **1.483.418,03 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	8.062.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**8.062.000,00 €**
A21.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini.	I11B21005950002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**6.132.700,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	1.260.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.872.700,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**6.132.700,00 €**
A22.0	X	Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	J11B21007230001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**33.966.800,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	12.640.000,00 €
									Proponente Privato	21.326.800,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**33.966.800,00 €**
A23.0	X	Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Snow Park	Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	J11B21007250001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**7.097.200,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	6.867.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	230.200,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**7.097.200,00 €**



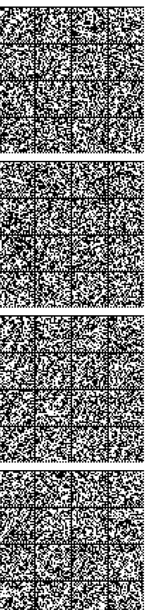
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
A24.0	X	Lombardia	Valtellina - Bormio	Stelvio Alpine Centre	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).	J91B21002690001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**44.655.000,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	20.160.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	24.495.000,00 €
								di cui IVA: **7.800.034,13 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**44.655.000,00 €**
A28.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno Aerials Moguls	Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara.	C12H21000060001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.794.200,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	1.756.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.038.200,00 €
								di cui IVA: **0,00 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**4.794.200,00 €**
A29.0	X	Lombardia	Valtellina - Bormio	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza.	C92H21000070001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**11.810.200,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	7.749.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.061.200,00 €
								di cui IVA: **1.405.713,26 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**11.810.200,00 €**
A30.0		Lombardia	Valtellina - Bormio	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) - Lotto 2: realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio.	C98E21000190001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**20.275.800,00 €**	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	1.764.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	18.511.800,00 €
								di cui IVA: **3.533.896,15 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**20.275.800,00 €**



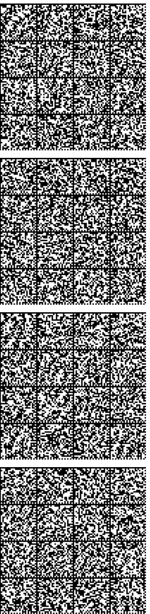
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B01.1		Area Dolomitica - Trento	Baselga di Pinè	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1 - Riqualificazione dello palazzetto indoor esistente	C82H22001360003	Commissario Straordinario	**6.600.000,00 €** *di cui IVA:* **1.161.028,05 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Provincia di Trento	6.600.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**6.600.000,00 €**
B01.2		Area Dolomitica - Trento	Baselga di Pinè	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2 - Riqualificazione dell'anello outdoor esistente	C82H22001370003	Commissario Straordinario	**5.100.000,00 €** *di cui IVA:* **896.897,31 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Provincia di Trento	5.100.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**5.100.000,00 €**
B01.3		Area Dolomitica - Trento	Baselga di Pinè	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3 - Realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e interventi di completamento del compendio sportivo	C82H22001380003	Commissario Straordinario	**17.800.000,00 €** *di cui IVA:* **3.132.252,11 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Provincia di Trento	17.800.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**17.800.000,00 €**
B02.1		Area Dolomitica - Trento	Tesero	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 1A - Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti ed i locali tecnici	C61B21013820004	Provincia Autonoma di Trento	**4.194.000,00 €** *di cui IVA:* **436.938,36 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021	2.600.000,00 €
									Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento	900.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	694.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**4.194.000,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B02.2		Area Dolomitica - Trento	Tesero	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 1B - Demolizione e ricostruzione edificio ex tribuna - realizzazione nuovo centro federale	C64J23000390003	Provincia Autonoma di Trento	**4.954.900,00 €** *di cui IVA:* **551.758,11 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021 Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	3.050.000,00 € 1.060.000,00 € 844.900,00 € **4.954.900,00 €**
B02.3		Area Dolomitica - Trento	Tesero	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 2 - Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo	C64J23000400003	Provincia Autonoma di Trento	**881.500,00 €** *di cui IVA:* **85.188,52 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021 Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	550.000,00 € 190.000,00 € 141.500,00 € **881.500,00 €**
B02.4		Area Dolomitica - Trento	Tesero	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 3 - Adeguamento piste da sci, impianto d'innevamento e illuminazione, approvigionamento idrico	C64J23000410003	Provincia Autonoma di Trento	**7.806.600,00 €** *di cui IVA:* **392.916,78 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021 Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	4.500.000,00 € 1.570.000,00 € 1.736.600,00 € **7.806.600,00 €**
B02.5		Area Dolomitica - Trento	Tesero	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto Funzionale 4 - Realizzazione pista da skiroll	C64J22001030003	Provincia Autonoma di Trento	**1.321.700,00 €** *di cui IVA:* **109.021,46 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021 Coperture per aumenti costi già disposti da Provincia Trento Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	800.000,00 € 280.000,00 € 241.700,00 € **1.321.700,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B03.0		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Medal Plaza Cortina	Ristrutturazione trampolino 1956 e braciere | Interventi infrastrutturali di collegamento tecnologico e sottoservizi	C44J22000320002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**10.000.000,00 €** *di cui IVA:* **1.759.580,98 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge Regione Veneto n. 44/2019	10.000.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**10.000.000,00 €**
B04.0		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina Olympic Stadium	Venue di gara "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura.	C44J22000280002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**20.415.500,00 €** *di cui IVA:* **2.382.387,70 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge Regione Veneto n. 44/2019	6.000.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	14.415.500,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**20.415.500,00 €**
B05.1	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso.	C47D21000050001	Commissario Straordinario	**3.812.700,00 €** *di cui IVA:* **423.680,02 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Art. 1, co. 822, legge 234/2021	600.000,00 €
									Art. 16, co. 3-quinquies, D.L. 121/2021	750.000,00 €
									Art. 3-ter, co. 1, D.L 73/2021	530.000,00 €
									Comune Cortina d'Ampezzo	15.000,00 €
									Provincia di Belluno	15.000,00 €
									DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	300.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.602.700,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**3.812.700,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B05.2	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 2 Riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie.	C47D21000060001	Commissario Straordinario	**118.424.000,00 €** *di cui IVA:* **12.790.414,33 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Art. 1, co. 822, legge 234/2021 Art. 16, co. 3-quinquies, D.L. 121/2021 Art. 3-ter, co. 1, D.L 73/2021 Comune Cortina d'Ampezzo Provincia di Belluno DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	19.000.000,00 € 23.250.000,00 € 16.600.000,00 € 470.000,00 € 470.000,00 € 9.500.000,00 € 49.134.000,00 € **118.424.000,00 €**
B05.3	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali.	C47D21000070001	Commissario Straordinario	**2.533.400,00 €** *di cui IVA:* **263.251,42 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Art. 1, co. 822, legge 234/2021 Art. 16, co. 3-quinquies, D.L. 121/2021 Art. 3-ter, co. 1, D.L 73/2021 Comune Cortina d'Ampezzo Provincia di Belluno DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020) Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	400.000,00 € 500.000,00 € 370.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 200.000,00 € 1.033.400,00 € **2.533.400,00 €**
B06.0		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Pista Olimpia della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche	C44J22000290002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.380.000,00 €** *di cui IVA:* **241.586,68 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge Regione Veneto n. 44/2019 **Totale Copertura Finanziaria**	1.380.000,00 € **1.380.000,00 €**
B07.1		Area Dolomitica - Veneto	Verona	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilià dell'anfiteatro Arena di Verona - Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro	I32C17000000007	Comune di Verona	**1.624.000,00 €** *di cui IVA:* **190.159,02 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge Regione Veneto n. 44/2019 Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	1.005.000,00 € 619.000,00 € **1.624.000,00 €**



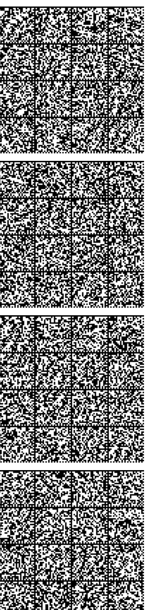
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B07.2		Area Dolomitica - Veneto	Verona	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilià dell'anfiteatro Arena di Verona - Riqualificazione degli accessi	C37B22000370001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**18.969.800,00 €** *di cui IVA:* **3.420.799,42 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	18.969.800,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**18.969.800,00 €**
B08.0		Lombardia	Milano	Milano	Proposta di partenariato pubblico privato per la riqualificazione totale dell'impianto ex Palasharp, sito in Milano via sant'Elia 33, quale struttura polifunzionale (palazzetto) con capienza di circa 8.200 posti per le manifestazioni sportive e di circa 9.700 per gli eventi di pubblico spettacolo, per ospitare la pratica delle seguenti discipline sportive: basket, tennis , volley , ciclismo indoor , scherma , danza sportiva , equitazione , sport invernali su ghiaccio.	B45D18000220007	Comune di Milano	**13.349.100,00 €** *di cui IVA:* **834.993,31 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Proponente Privato	13.349.100,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**13.349.100,00 €**
B09.0	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Tofane	Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	C41C22000000003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**127.484.200,00 €** *di cui IVA:* **13.600.637,94 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge Regione Veneto n. 44/2019	6.788.000,00 €
									Legge 178/2020	25.000.000,00 €
									Proponente Privato	95.696.200,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**127.484.200,00 €**



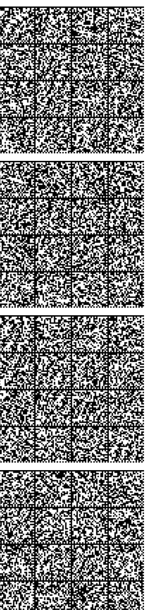
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B10.1		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina	Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	C44J22001810001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**500.000,00 €** *di cui IVA:* **86.426,94 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge 178/2020	500.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**500.000,00 €**
B10.2		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina	Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	C44J22001820001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**7.000.000,00 €** *di cui IVA:* **1.231.456,47 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **1.189.087,69 €**	Legge 178/2020	7.000.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**7.000.000,00 €**
B10.3		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Cortina	Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	C44J22001830001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**7.500.000,00 €** *di cui IVA:* **1.319.488,66 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **1.273.936,39 €**	Legge 178/2020	7.500.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**7.500.000,00 €**
B11.1		Lombardia	Valtellina - Bormio	Bormio	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	C94J22001550001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**6.000.000,00 €** *di cui IVA:* **1.055.380,62 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **1.019.378,81 €**	Legge 178/2020	6.000.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**6.000.000,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B11.2		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	C14J22001860001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**6.000.000,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Legge 178/2020 **Totale Copertura Finanziaria**	6.000.000,00 € **6.000.000,00 €**
B11.3		Area Dolomitica - Trento	Trento	Trento	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.	C44J22001840001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**3.000.000,00 €** *di cui IVA:* **527.032,83 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **510.131,92 €**	Legge 178/2020 **Totale Copertura Finanziaria**	3.000.000,00 € **3.000.000,00 €**
B11.4		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Bolzano	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.	C34J22001310001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**3.000.000,00 €** *di cui IVA:* **527.032,83 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **510.131,92 €**	Legge 178/2020 **Totale Copertura Finanziaria**	3.000.000,00 € **3.000.000,00 €**
B12.0		Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	B11B22000690001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**9.604.600,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Delibera Giunta Comune Livigno n. 32 del 9/3/22 Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	8.500.000,00 € 1.104.600,00 € **9.604.600,00 €**



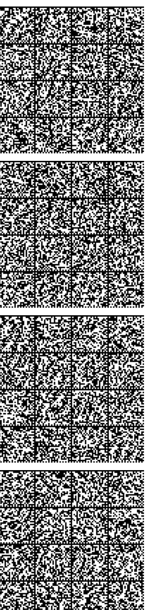
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B13.0	X	Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi	B11B21001260002	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**33.850.300,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Regione Lombardia Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	26.000.000,00 € 7.850.300,00 € **33.850.300,00 €**
B14.0	X	Lombardia	Valtellina - Livigno	Livigno	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest	B11C22000020006	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**34.151.600,00 €** *di cui IVA:* **0,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Regione Lombardia Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	19.630.000,00 € 14.521.600,00 € **34.151.600,00 €**
B15.0		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Stadio del Biathlon di Anterselva	Costruzione di un bacino artificiale per l'innevamento	I52E22000860004	Comune di Anterselva	**4.048.500,00 €** *di cui IVA:* **633.938,97 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Provincia Autonoma di Bolzano Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	424.620,68 € 3.623.879,32 € **4.048.500,00 €**
B16.0		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture - Approvvigionamento elettrico	I54E21026440001	Comune di Anterselva	**4.109.600,00 €** *di cui IVA:* **718.631,17 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Provincia Autonoma di Bolzano Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	377.683,69 € 3.731.916,31 € **4.109.600,00 €**
B17.0		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture - Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione	I55B22000300001	Comune di Anterselva	**4.510.500,00 €** *di cui IVA:* **789.244,59 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	4.510.500,00 € **4.510.500,00 €**



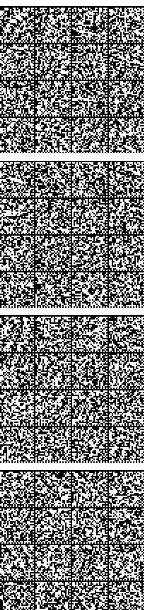
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
B18.0	X	Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	Stadio del Biathlon di Anterselva	Adeguamento dello Stadio del biathlon	I54E21026450001	Comune di Anterselva	**31.801.800,00 €**	Provincia Autonoma di Bolzano	24.573.250,19 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	7.228.549,81 €
								di cui IVA: **5.529.910,65 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**31.801.800,00 €**
C01.0		Area Dolomitica - Bolzano	Anterselva	SP44	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655	B51B20000330003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**3.771.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	2.300.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	460.000,00 €
									Legge 234/2021	755.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	256.000,00 €
								di cui IVA: **677.312,46 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**3.771.000,00 €**
C02.0		Area Dolomitica - Bolzano	Anterselva	SS49 - SP44	Incrocio ed accesso ad Anterselva	B57H20000870003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**19.151.300,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	15.000.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	3.000.000,00 €
									Legge 234/2021	859.700,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	291.600,00 €
								di cui IVA: **3.356.135,88 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**19.151.300,00 €**
C03.0		Area Dolomitica - Bolzano	Bolzano	SS49 - SP44	Tratti di ampliamento con terza corsia alternata	B94E20002350003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**16.292.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	10.000.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	2.000.000,00 €
									Legge 234/2021	3.205.400,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.087.100,00 €
								di cui IVA: **2.829.791,24 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**16.292.500,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C04.0	X	Area Dolomitica - Bolzano	Dobbiaco	SS49	Circonvallazione di Dobbiaco	B74E20001220003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**35.182.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	13.000.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	2.600.000,00 €
									Legge 234/2021	14.623.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.959.500,00 €
								di cui IVA: **6.173.082,29 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**35.182.500,00 €**
C05.0	X	Area Dolomitica - Bolzano	Perca	SS12	Circonvallazione di Perca	B51B11001060003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**134.449.800,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	29.100.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	78.878.885,71 €
									Legge 234/2021	19.766.800,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	6.704.114,29 €
								di cui IVA: **24.064.719,97 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**134.449.800,00 €**
C06.0		Area Dolomitica - Bolzano	San Candido	Incrocio SS59 SS52	Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario - San Candido	B21B18000120003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**15.716.300,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	7.600.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	3.400.000,00 €
									Legge 234/2021	3.521.800,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.194.500,00 €
								di cui IVA: **2.770.965,24 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**15.716.300,00 €**
C07.0		Area Dolomitica - Bolzano	Valbadia	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) II lotto	B34E20001610003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**6.318.900,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	2.000.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	500.000,00 €
									Legge 234/2021	2.851.700,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	967.200,00 €
								di cui IVA: **1.137.673,64 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**6.318.900,00 €**



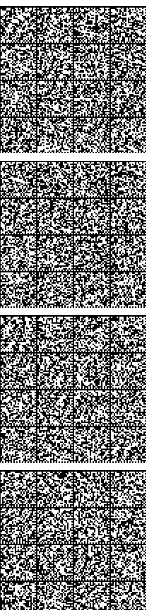
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C08.0		Area Dolomitica - Bolzano	Valbadia	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto	B31B16000530003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.280.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	3.000.000,00 €
									Provincia Autonoma di Bolzano	500.000,00 €
									Legge 234/2021	582.500,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	197.600,00 €
								di cui IVA: **768.208,78 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**4.280.100,00 €**
C09.1		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 1 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF0	C11B21005540003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**12.957.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	7.900.000,00 €
									Legge 234/2021	3.776.600,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.280.900,00 €
								di cui IVA: **2.318.565,57 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**12.957.500,00 €**
C09.2		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 2 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF1	C54E21001050003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.451.200,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	890.000,00 €
									Legge 234/2021	419.100,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	142.100,00 €
								di cui IVA: **259.895,74 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**1.451.200,00 €**
C09.3		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 3 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF2	C54E21001060003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.378.700,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	840.000,00 €
									Legge 234/2021	402.300,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	136.400,00 €
								di cui IVA: **246.814,75 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**1.378.700,00 €**



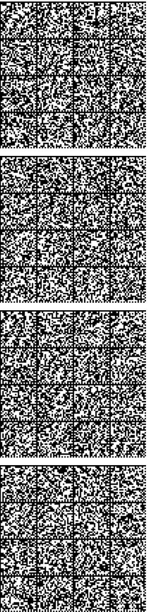
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C09.4		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 4 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF3	C54E21001070003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.405.600,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	2.700.000,00 €
								di cui IVA: **792.640,16 €**	Legge 234/2021	1.273.600,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	432.000,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**4.405.600,00 €**
C09.5		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 5 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF4	C64E21000570003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.808.900,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	1.100.000,00 €
								di cui IVA: **324.391,80 €**	Legge 234/2021	529.400,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	179.500,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**1.808.900,00 €**
C09.6		Area Dolomitica - Trento	Bedollo	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 6 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF5	C14E21000730003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.198.200,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	2.570.000,00 €
								di cui IVA: **755.249,18 €**	Legge 234/2021	1.215.800,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	412.400,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**4.198.200,00 €**
C10.1		Area Dolomitica - Trento	Cavalese	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 1: Cavalese	C41E20000060001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**16.481.900,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	5.550.000,00 €
								di cui IVA: **104.939,75 €**	Legge 234/2021	8.163.200,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **3.024.991,51 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	2.768.700,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**16.481.900,00 €**



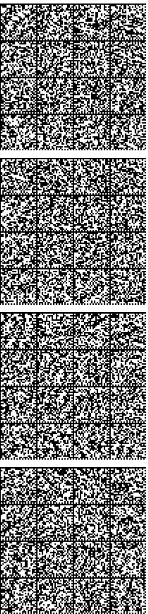
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C10.2		Area Dolomitica - Trento	Cavalese	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 2: Sen Jean di Fassa	C41J23000010001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**11.056.500,00 €** *di cui IVA:* **70.396,39 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **1.933.475,48 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019) Legge 234/2021 Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	3.700.000,00 € 5.493.400,00 € 1.863.100,00 € **11.056.500,00 €**
C10.3		Area Dolomitica - Trento	Cavalese	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 3: Penia (Canazei)	C46F23000020001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**2.148.200,00 €** *di cui IVA:* **13.677,52 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **450.552,06 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019) Legge 234/2021 Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	750.000,00 € 1.044.100,00 € 354.100,00 € **2.148.200,00 €**
C11.1		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Fassa	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Materiale rotabile autoservizio e infrastruttura di ricarica per il sistema BRT delle Valli di Fiemme e Fassa	C46G20000230001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**20.732.000,00 €** *di cui IVA:* **132.000,00 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **4.400.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019) Legge 234/2021 Art. 1, co. 500, legge 197/2022 **Totale Copertura Finanziaria**	11.200.000,00 € 7.117.900,00 € 2.414.100,00 € **20.732.000,00 €**
C11.2		Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Fassa	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Bus urbani elettrici e Bus extraurbani	J40B23000000003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**1.025.491,30 €** *di cui IVA:* **6.529,27 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **217.642,38 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019) **Totale Copertura Finanziaria**	1.025.491,30 € **1.025.491,30 €**



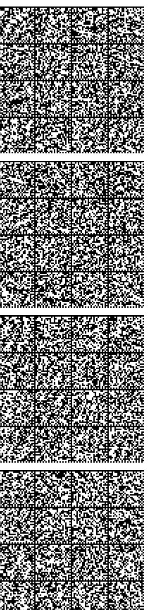
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C11.3	X	Area Dolomitica - Trento	Fiemme - Fassa	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale: S -993	C34E21001350003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**76.763.188,71 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	44.300.000,00 €
								di cui IVA: **13.338.208,16 €**	Legge 234/2021	28.177.000,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.286.188,71 €
									Totale Copertura Finanziaria	**76.763.188,71 €**
C12.0	X	Area Dolomitica - Trento	Trento	Trento	Linea ferroviaria Trento Bassano o linea ferroviaria del Brennero	C60D20000000003	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**65.842.400,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	31.474.508,70 €
								di cui IVA: **419.216,52 €**	Legge 234/2021	28.631.700,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **13.973.883,85 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	5.736.191,30 €
									Totale Copertura Finanziaria	**65.842.400,00 €**
C13.0	X	Area Dolomitica - Trento	Trento	Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale	C66J20000210001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**30.105.200,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	6.000.000,00 €
								di cui IVA: **191.678,87 €**	CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P199)	24.105.200,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **6.073.225,23 €**		
									Totale Copertura Finanziaria	**30.105.200,00 €**
C14.0		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari	J57B20000230008	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**13.201.400,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	3.000.000,00 €
								di cui IVA: **84.052,90 €**	CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P199)	1.201.400,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **2.667.106,14 €**	Legge 234/2021	6.720.600,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	2.279.400,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**13.201.400,00 €**



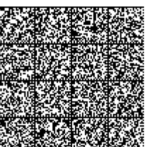
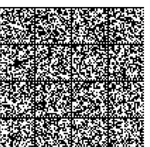
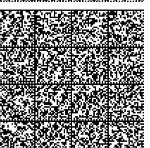
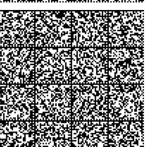
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C15.0	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	SS51	Variante di Longarone	F51B20000150001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**395.928.984,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	251.000.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	19.000.000,00 €
									Delibera CIPESS n. 43/2022 (Atto aggiuntivo del CdP MIT-Anas 2016-2020)	125.928.984,00 €
								di cui IVA: **2.520.867,54 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **80.791.240,26 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**395.928.984,00 €**
C16.0	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	SS51	Variante di Cortina - Lotto 0 Sistemazione Lungo Boite: - Sistemazione del Corpo Stradale - Raddoppio del Ponte Corona - Riqualificazione Via Cesare Battisti	C49J22003570001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**29.138.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	24.138.100,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	5.000.000,00 €
								di cui IVA: **5.032.766,36 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **0,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**29.138.100,00 €**
C16.1	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	SS51	Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**51.861.900,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	42.861.900,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	9.000.000,00 €
								di cui IVA: **330.203,11 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **10.298.031,53 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**51.861.900,00 €**



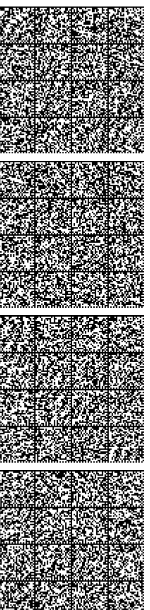
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C17.0		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	PRG di Ponte delle Alpi	J17B20000630001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**17.341.900,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	2.000.000,00 €
									CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P198)	12.341.900,00 €
									Legge 234/2021	2.240.200,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	759.800,00 €
								di cui IVA: **110.415,34 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **3.282.329,22 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**17.341.900,00 €**
C18.1		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno	J17B20000640001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**23.045.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	1.750.000,00 €
									CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P199)	21.295.100,00 €
								di cui IVA: **146.727,44 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **4.650.159,25 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**23.045.100,00 €**
C18.2		Area Dolomitica - Veneto	Cortina	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre	C97D20000080001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**3.273.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	250.000,00 €
									CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P199)	3.023.000,00 €
								di cui IVA: **20.839,09 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **661.876,04 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**3.273.000,00 €**
C19.0	X	Lombardia	Abbadia Lariana	SS36	Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana"	F57H20001340001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**31.955.200,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	20.000.000,00 €
									Legge 234/2021	8.927.400,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.027.800,00 €
								di cui IVA: **203.457,77 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **6.417.749,68 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**31.955.200,00 €**



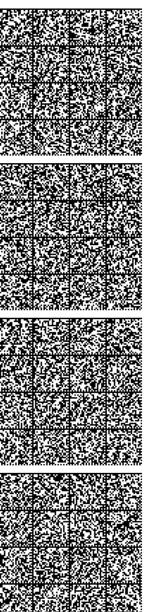
Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C20.0	X	Lombardia	Busto Arsizio	SS336	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano	F87H20001540001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**56.090.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	40.000.000,00 €
									Legge 234/2021	12.015.400,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.075.100,00 €
								di cui IVA: **357.126,47 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **11.242.168,04 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**56.090.500,00 €**
C21.0	X	Lombardia	Castione Andevenno	SS38	Nodo di Castione Andevenno noto come "svincolo di Sassella"	F67H20000920001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**21.411.800,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	15.000.000,00 €
									Legge 234/2021	4.787.900,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.623.900,00 €
								di cui IVA: **136.328,27 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **4.057.301,88 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**21.411.800,00 €**
C22.0	X	Lombardia	Dervio	SS36	Potenziamento svincolo località Dervio	F77H20001510001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**48.502.200,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	25.000.000,00 €
									Legge 234/2021	17.549.900,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	5.952.300,00 €
								di cui IVA: **308.812,00 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **9.715.021,24 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**48.502.200,00 €**
C23.0	X	Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	F47H20001140001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**74.386.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	45.000.000,00 €
									Legge 234/2021	21.943.600,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	7.442.400,00 €
								di cui IVA: **473.613,35 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **14.765.450,27 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**74.386.000,00 €**

Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C24.0	X	Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	F87H16000580001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**35.629.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	7.000.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	8.000.000,00 €
									Legge 234/2021	15.341.200,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	5.287.900,00 €
								di cui IVA: **226.849,37 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **7.184.322,78 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**35.629.100,00 €**
C25.0	X	Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio	J84H20000850001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**33.672.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	30.000.000,00 €
									CdP MIT-RFI 2022-2026 (riga P199)	3.672.100,00 €
								di cui IVA: **214.389,21 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **6.791.646,91 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**33.672.100,00 €**
C26.1		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA	C24J20000100001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**13.905.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	13.905.500,00 €
								di cui IVA: **88.535,89 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **2.764.417,05 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**13.905.500,00 €**
C26.2		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA	C54J20000120001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**17.257.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	17.257.500,00 €
								di cui IVA: **109.877,97 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **3.385.556,08 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**17.257.500,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C26.3		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI	C84J20000080001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**4.476.300,00 €** *di cui IVA:* **28.500,46 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **818.112,40 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	4.476.300,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**4.476.300,00 €**
C26.4		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO	C24J20000110001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**5.146.400,00 €** *di cui IVA:* **32.766,97 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **935.174,03 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	5.146.400,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**5.146.400,00 €**
C26.5		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro	C24J20000120001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**8.672.100,00 €** *di cui IVA:* **55.214,99 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **1.658.286,15 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	8.672.100,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**8.672.100,00 €**
C26.6		Lombardia	Milano Tirano	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone	C84J20000090001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**16.542.200,00 €** *di cui IVA:* **105.323,67 €** *oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:* **3.345.397,51 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	16.542.200,00 €
									Totale Copertura Finanziaria	**16.542.200,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C27.0	X	Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	F97H20001160001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**55.293.500,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	25.000.000,00 €
									Legge 234/2021	22.621.300,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	7.672.200,00 €
								di cui IVA: **352.052,00 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **11.133.663,57 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**55.293.500,00 €**
C28.0	X	Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**23.570.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	15.000.000,00 €
									Legge 234/2021	6.399.600,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	2.170.500,00 €
								di cui IVA: **150.070,09 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **4.059.863,17 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**23.570.100,00 €**
C29.0	X	Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	F97H19000000001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**8.229.100,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	7.000.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	200.000,00 €
									Legge 234/2021	768.500,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	260.600,00 €
								di cui IVA: **52.394,42 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **1.604.742,35 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**8.229.100,00 €**
C30.1	X	Lombardia	Passo del Tonale	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale	F17H20001750001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**16.329.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	10.000.000,00 €
									Legge 234/2021	4.726.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	1.603.000,00 €
								di cui IVA: **103.966,24 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **3.224.043,81 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**16.329.000,00 €**



Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonti Finanziarie	Copertura finanziaria
C31.0	X	Lombardia	Sondrio	SS38	Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**52.800.000,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	40.000.000,00 €
									Legge 234/2021	9.558.200,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.241.800,00 €
								di cui IVA: **336.175,96 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **10.589.122,00 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**52.800.000,00 €**
C32.0	X	Lombardia	Stazione di Malpensa	Sede T2 MXP	Collegamento alla rete ferroviaria nazionale	E51I20000010009	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**257.553.700,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	56.000.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	155.300.000,00 €
									Legge 234/2021	5.805.900,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	40.447.800,00 €
								di cui IVA: **6.176.185,17 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **47.295.444,11 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**257.553.700,00 €**
C33.1	X	Lombardia	Trescore Entratico	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario	F61B14000340001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**42.848.500,00 €**	Delibera Cipess n. 44/2021 (approvazione aggiornamento 2020 CdP MIT-Anas 2016-2020)	7.770.000,00 €
									DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	14.470.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	5.400.000,00 €
									Legge 234/2021	11.356.700,00 €
								di cui IVA: **272.815,07 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	3.851.800,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **8.220.945,21 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**42.848.500,00 €**
C33.2	X	Lombardia	Trescore Entratico	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico	F11B14000970001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**143.441.900,00 €**	Delibera Cipess n. 44/2021 (approvazione aggiornamento 2020 CdP MIT-Anas 2016-2020)	26.030.000,00 €
									DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	48.530.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	18.000.000,00 €
									Legge 234/2021	37.995.400,00 €
								di cui IVA: **913.290,12 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	12.886.500,00 €
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **27.759.398,42 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**143.441.900,00 €**



ALLEGATO 2

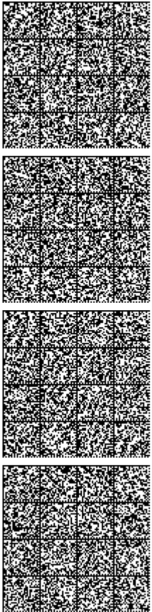
Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

(articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

ALLEGATO - 2 -

Cod.	Procedure PNRR	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto attuatore	Costo dell'investimento	Fonte Finanziaria	Copertura finanziaria
C16.2	X	Area Dolomitica - Veneto	Cortina	SS51	Variante di Cortina - Lotto 2 Canne stradali gallerie e opera di difesa della SS51 a nord di Cortina	F41B20000120001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**483.207.800,00 €**	Delibera Cipess n. 44/2021 (approvazione aggiornamento 2020 CdP MIT-Anas 2016-2020)	217.700.000,00 €
									Art. 1, co. 500, legge 197/2022	5.646.061,45 €
								di cui IVA: **3.076.569,05 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **97.020.050,26 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**223.346.061,45 €**
									Ulteriori Necessità	**259.861.738,55 €**
C30.2	X	Lombardia	Ponte di Legno	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno	C17H20004950001	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**62.640.200,00 €**	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	2.975.006,89 €
								di cui IVA: **398.828,21 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **12.466.648,64 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**2.975.006,89 €**
									Ulteriori Necessità	**59.665.193,11 €**
C34.0	X	Lombardia	Vercurago	SP639 - SS639	Variante di Vercurago - Lotto "San Gerolamo"	B81B03000220004	Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	**253.289.600,00 €**	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	9.000.000,00 €
									Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	110.000.000,00 €
									Art. 1, co. 952, legge 234/2021	40.000.000,00 €
								di cui IVA: **1.398.113,53 €**		
								oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: **44.121.448,93 €**	**Totale Copertura Finanziaria**	**159.000.000,00 €**
									Ulteriori Necessità	**94.289.600,00 €**

23A05186



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 settembre 2023.

Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Marche dal 16 al 18 maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022, relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l'altro «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l'eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva;

i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;

Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 419026 dell'11 agosto 2023, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della



sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (*Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Esaminata la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 16 al 18 maggio 2023 nella Provincia di Pesaro-Urbino;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:

Pesaro-Urbino: alluvione dal 16 al 18 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nel territorio dei Comuni di: Fano, Gabicce Mare, Montelabbate, Pesaro;

provvidenze di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Monte Grimano Terme, Sassocorvaro Auditore, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A05189

DECRETO 12 settembre 2023.

Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento n. 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;



Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto, l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l'altro «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l'eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva;

i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;

Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3, che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023 n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023 nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Città metropolitana di Bologna;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

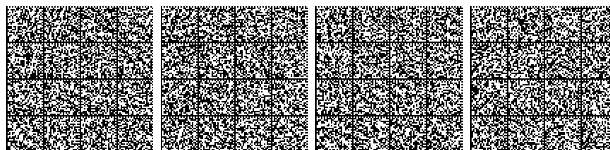
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati Produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in



cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:

Città metropolitana di Bologna

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castello d'Argile, Castenaso, Dozza, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa;

Ferrara

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Argenta, Bondeno, Ferrara, Poggio Renatico, Voghiera;

Forlì-Cesena

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Tredozio, Verghereto;

Ravenna

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;

Rimini

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Bellaria Igea-Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecopiolo, Montefiora Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio;

Reggio-Emilia

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Castelnovo Ne' Monti, Baiso, Carpineti, Casina, Castellarano, Toano, Vetto, Ventasso, Viano, Villa Minozzo.

Modena

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola, Zocca;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A05190

DECRETO 12 settembre 2023.

Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi,



l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento 2022/2472, riguardante gli Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto, l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l'altro «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della a legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l'eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva;

i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;

Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, relativo al Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023 nella Provincia di Firenze.

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;



Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:

Firenze:

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 e art 5, commi 3 e 6 nel territorio dei comuni di: Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio e San Godenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A05191

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, ventiduesima e ventitreesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.934 milioni di euro;



Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, 11 gennaio, 10 marzo, 9 luglio e 9 settembre 2010, 10 febbraio e 12 maggio 2011, 12 febbraio 2013, 10 novembre 2015, nonché 10 novembre 2016 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, avente godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime ventotto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 settembre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventitreesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 settembre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2040, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice ge-



stionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05200

DECRETO 13 settembre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 23 febbraio 2023 e scadenza 1° ottobre 2053, quarta e quinta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.934 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio, nonché 13 giugno 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 23 febbraio 2023 e scadenza 1° ottobre 2053;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, avente godimento 23 febbraio 2023 e scadenza 1° ottobre 2053. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.



La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 settembre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,350% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 settembre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 167 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2053 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05201

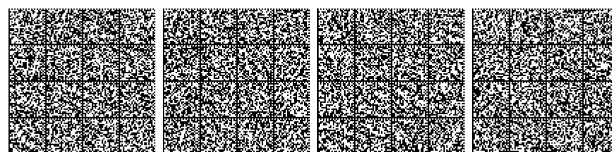
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 aprile 2023.

Rettifica del decreto n. 470/2019, concernente l'ammissione del progetto di cooperazione internazionale «Kerapack» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 62/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022, di assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Cor-



te dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533, del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691, del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul polizia giudiziaria 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Di Felice;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 721267 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* MANUNET III e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* MANUNET III, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale *Eranet Cofund* «MANUNET III» comprensivo delle *Guidelines for applicants*, lanciato dalla *Eranet Cofund* il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018, a firma dello scrivente in qualità di dirigente «*pro tempore*» dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «KERAPACK»;

Visto il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento prot. n. 470 del 14 marzo 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 17 aprile 2019 n. 1-659 con il quale il progetto è stato ammesso alle agevolazioni per un importo pari ad euro 133.797,51 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016, ed euro 65.091,79, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'*Eranet Cofund* sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa MANUNET III», così come previsto dal contratto n. 721267 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet Cofund* MANUNET III, tra i quali il MUR, a favore di:

Centro di ricerca «E. Piaggio» - Università di Pisa;

Consorzio SGS S.p.a.

Vista l'istanza di subentro acquisita agli atti dello scrivente Ministero con prot. n. 39 del 4 gennaio 2021 con la quale la società Hydro S.p.a., richiede il subentro nel progetto al consorzio SGS S.p.a. in stato di scioglimento e liquidazione e la conseguente variazione del partenariato nazionale con la sostituzione del Soggetto beneficiario Consorzio SGS S.p.a;

Vista la «Dichiarazione congiunta» resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di trasferimento della tito-



larità del progetto KERAPACK da parte dell'originario soggetto beneficiario consorzio SGS S.p.a. in stato di scioglimento e liquidazione a favore della società Hydro S.p.a. a socio unico;

Vista la procura notarile n. rep. 53144 in data 30 marzo 2022 a firma del dott. Roberto Rosselli notaio in San Miniato, distretto di Pisa, con la quale il sig. Vittorio Lapolla in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Hydro S.p.a. conferisce delega il direttore *pro tempore* del Centro di ricerca «E. Piaggio» - dell'Università di Pisa quale soggetto capofila;

Considerato che per il progetto in questione non è stato stipulato l'atto d'obbligo, come previsto ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Considerate le istruttorie espletate da parte dell'Istituto convenzionato agenzia Invitalia acquisite in data 14 febbraio 2022, prot. MUR n. 2251 e prot. MUR n. 1177, in data 9 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 11454706 del 4 aprile 2023 e n. 11454707 del 4 aprile 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf* n. 22633562 del 4 aprile 2023 e n. 22633576 del 4 aprile 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica al decreto direttoriale di ammissione al finanziamento n. 470 del 14 marzo 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 17 aprile 2019, n. 1-659;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la rettifica del decreto direttoriale di ammissione al finanziamento n. 470 del 14 marzo 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2019, n. 1-659, alla luce delle motivazioni sopra descritte;

Le schede allegate al presente decreto, recante i costi e le agevolazioni spettanti, annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale n. 470 del 14 marzo 2019 registrato dalla Corte dei conti in data 17 aprile 2019, n. 1-659, per il progetto di ricerca;

Si subordina l'ammissibilità alle agevolazioni del SB Hydro S.p.a., a condizione di avvenuta iscrizione nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 564 del 28 aprile 2021;

Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 470 del 14 marzo 2019 registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 2019, n. 1-659;

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2384

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A05213



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2023.

Adeguamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli oratori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23 ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 204, lettera *b)*, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 208, lettera *a)*, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilità che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare, costituito con accordo collettivo sottoscritto in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti, integrato dall'accordo stipulato in data 10 dicembre 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e Associazione italiana armatori di rimorchiatori a Assorimorchiatori;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2016, n. 95933 con il quale ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato ampliato il campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare a tutte le imprese del settore che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2017, n. 99295, che ha modificato l'articolo 8, comma 3 del decreto n. 90401 dell'8 giugno



2015, rimodulando il limite massimo dell'onere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro;

Visto l'accordo collettivo stipulato in data 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CIGL, FIT-CISL e UIL Trasporti, con cui, le parti sociali firmatarie hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7-*bis* e 30, comma 1-*bis* come introdotte rispettivamente dall'articolo 1, commi 204, lettera *b)* e articolo 1, comma 208, lettera *a)* della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di ampliare quindi la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo nonché di adeguare l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con l'accordo innanzi citato del 10 ottobre 2022 è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare al fine adeguare i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché di apportare modificazioni in materia di disciplina del Comitato amministratore, ampliando il numero di componenti sia di parte sindacale sia di parte datoriale a fine di garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali;

Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95933 del 23 maggio 2016, è sostituito dal seguente: «Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».

Art. 2.

1. All'articolo 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da quattordici esperti di cui sette designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e sette designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori. I sette esperti di parte datoriale in seno al Comitato amministratore sono così ripartiti: tre rappresentanti di Confitarma, due rappresentanti di Assarmatori, un rappresentante di Assorimorchiatori, un rappresentante di Federimorchiatori. I sette esperti di parte sindacale in seno al Comitato amministratore sono designati congiuntamente dalle Segreterie nazionali di sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti.».

Art. 3.

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'articolo 6, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

«Il Fondo provvede, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, alla erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.»;

b) l'articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

«La durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma 1, che ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 deve essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale invocata, è prevista per le seguenti durate massime: con riferimento alle integrazioni salariali per causali ordinarie pari alle durate previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 mentre con riferimento alle causali straordinarie, ivi compresa la causale del contratto di solidarietà, pari alle durate previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».

Art. 4.

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime previste dall'articolo 22 del decreto



legislativo n. 148 del 2015, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.».

2. All'articolo 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 99295 del 17 maggio 2017, al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:

«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025; sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte nell'anno 2028.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2435

23A05192

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Santa Giulia - società cooperativa sociale», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0147747 del 18 aprile 2023 e che le controdeduzioni, pervenute in data 3 maggio 2023, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del cc.c., come richiamato dal citato comma 3, art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio aderisce, e dei criteri di selezione di cui all'art. 3 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022, in particolare i criteri di cui alla lettera *c)* «principio di territorialità» e lettera *d)* «principio della rotazione degli incarichi»;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Giulia - società cooperativa sociale» con sede in via del Seminario n. 57/A - 57122 stradario 06520 Livorno (c.f. 01830270490), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serena Salvadori, nata a Firenze il



20 ottobre 1978, codice fiscale SLVSRN78R60D612G, ivi domiciliata in via Sant'Andrea a Rovezzano n. 23 - 50136.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05171

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Società cooperativa Euroimpresa Sir. Pet. Consulting», in Roccarainola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0083531 del 24 marzo 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa EuroimPresa Sir. Pet. Consulting», con sede in via Benevento, snc - 80030, Parco World Business, Roccarainola (NA), c.f. 07877181219, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Di Dio, nato a Cicciano (NA) il 16 aprile 1970, codice fiscale DDIDNL70D16C675K, ivi domiciliato in via A. De Curtis n. 5 - 80033. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05172

DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Primula Rossa società cooperativa onlus», in Burcei e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore, incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue - Legacoop;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0083553 del 24 marzo 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il sopra citato provvedimento;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio aderisce, e dei criteri di selezione di cui all'art. 3 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022, in particolare i criteri di cui alla lettera *c)* «principio di territorialità» e lettera *d)* «principio della rotazione degli incarichi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primula Rossa società cooperativa onlus», con sede in via Fleming n. 3 - 09040, Stradario 02048 Burcei (SU) (codice fiscale n. 01551220922), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Mannoni, nato a Cagliari (CA) il 29 settembre 1968, codice fiscale MNNDRA68P29B354D, e domiciliato in via Raffa Garzia n. 3 - 09126 Cagliari.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

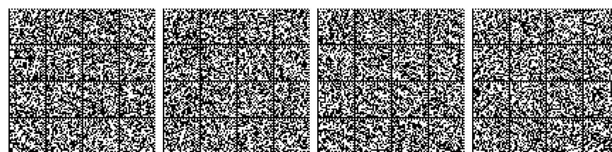
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale, amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05173



DECRETO 5 settembre 2023.

Scioglimento della «Alta Italia società cooperativa a responsabilità limitata abbreviata Alta Italia soc. coop. a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0205908 del 20 giugno 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il sopra citato provvedimento;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio aderisce, e dei criteri di selezione di cui all'art. 3 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022, in particolare i criteri di cui alla lettera *c)* «principio di territorialità» e lettera *d)* «principio della rotazione degli incarichi»;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alta Italia societá cooperativa a responsabilitá limitata abbreviata Alta Italia soc. coop. a r.l.», con sede in Foro Buonaparte, 56 - 20121, Milano (MI), c.f. 08415010969, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza (CS) il 25 giugno 1982, codice fiscale LLARRT82H25D086K, e domiciliato in Piazzetta M. Bossi, 4 - 20121 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05181

DECRETO 12 settembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Macrocoop società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

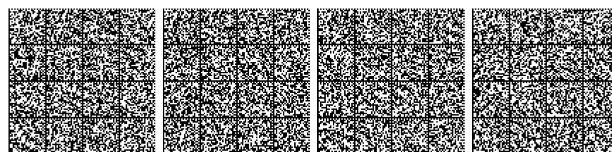
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Macrocoop società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 31 maggio 2023, con la quale l'associazione ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.055.454,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 4.205.131,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 3.090.667,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso soci lavoratori e di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 8 giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il punto 4, lettera *c)* della nuova direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, che ha sostituito la precedente del 9 giugno 2022;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2023 che, all'art. 12, ha disposto la sostituzione delle fasce delle società cooperative così come previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del predetto decreto direttoriale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Macrocoop società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE) - (codice fiscale 01767410358) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Bongiovanni, nato a Ravenna (RA) il 26 gennaio 1959 (codice fiscale BNGGPP59A26H199Z), ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: URSO

23A05188

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 settembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (Ordinanza n. 1021).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali



eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato aggravamenti di movimenti franosi pregressi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle strutture pubbliche e private;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.



Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, ivi comprese le assegnazioni di alloggi disponibili presso strutture pubbliche all'uopo individuate, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7,9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*,

14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

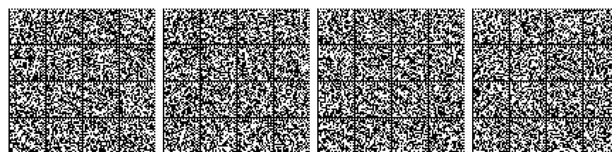
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.



3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato 1.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1 gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato 11.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscrit-



to, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c) ed)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Abruzzo nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, nel limite di euro 4.120.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Relazioni del commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.



2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A05202

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 settembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tozinameran/famtozinameran, «Comirnaty Original Omicron BA.4-5». (Determina n. 105/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibe-



razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/277880/2023 del 22 giugno 2023, relativo alla approvazione delle nuove confezioni del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Original Omicron BA.4-5» (5 microgrammi tozinameran/5 microgrammi famtozinameran dose), variazione EMEA/H/C/005735/X/0180 relativa alla autorizzazione di nuove confezioni europee numero EU/1/20/1528/015 e EU/1/20/1528/016;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/283345/2023 del 22 giugno 2023, relativo alla approvazione della nuova confezione del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Original Omicron BA.4-5» (nuovo dosaggio 1,5 microgrammi tozinameran/1,5 microgrammi famtozinameran dose), variazione EMEA/H/C/005735/X/0176 relativa alla autorizzazione di una nuova confezione europea numero EU/1/20/1528/017;

Vista la decisione della Commissione n. 5519 dell'8 agosto 2023 di autorizzazione all'immissione in commercio delle suddette nuove confezioni del vaccino «Comirnaty Original Omicron BA.4-5» relative alla approvazione delle variazioni EMEA/H/C/005735/X/0180 ed EMEA/H/C/005735/X/0176;

Vista la domanda presentata dalla società Pfizer S.r.l. con sede legale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, in qualità di rappresentante locale del titolare A.I.C. Biontech Manufacturing GmbH, prot. n. 102560 dell'11 agosto 2023_UPC-A, AIFA, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove presentazioni numero europeo EU/1/20/1528/015-016-017 (relative alla approvazione delle variazioni EMEA/H/C/005735/X/0180 e EMEA/H/C/005735/X/0176);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 6, 7 e 8 settembre 2023;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COMIRNATY ORIGINAL OMICRON BA.4-5

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5.

Codice ATC - Principio attivo: J07BN01 tozinameran/famtozinameran.



Titolare: Biontech Manufacturing GmbH.

Codice procedura: EMEA/H/C/005735/X/0176, EMEA/H/C/005735/X/0180.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Confezione 015 e 016

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (5/5 microgrammi)/dose dispersione per preparazione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Confezione 017

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (1,5/1,5 microgrammi)/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Confezione 015 e 016

Bambini di età compresa fra 5 e 11 anni (ossia da 5 a meno di 12 anni di età)

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» viene somministrato per via intramuscolare come singola dose da 0,3 mL in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni, indipendentemente dallo stato della precedente vaccinazione anti-COVID 19 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» deve essere somministrato a distanza di almeno tre mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 5 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (5/5 microgrammi)/dose deve essere utilizzato unicamente nei bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per la prima infanzia e i bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi non sono state ancora stabilite.

Confezione 017

Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o senza storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (1,5/1,5 microgrammi)/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 3 dosi (da 0,2 mL ciascuna). Si raccomanda di somministrare la seconda dose tre settimane dopo la prima dose, seguita da una terza dose somministrata almeno otto settimane dopo la seconda dose (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Se il bambino compie 5 anni tra una dose e l'altra nel corso del ciclo primario, dovrà completare il ciclo primario continuando a ricevere la dose di 3 microgrammi o quella da 1,5/1,5 microgrammi.

Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni che hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o con storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (1,5/1,5 microgrammi/dose) viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come singola dose da 0,2 mL in bambini di prima infanzia di età compresa fra 6 mesi e 4 anni.

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (1,5/1,5 microgrammi/dose) deve essere somministrato a distanza di almeno tre mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età compresa fra 6 mesi e 4 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

Intercambiabilità

Il ciclo primario può essere costituito da «Comirnaty» o «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (o da una combinazione di entrambi), senza tuttavia superare il numero totale di dosi previste come ciclo primario. Il ciclo primario deve essere somministrato una sola volta.

L'intercambiabilità di «Comirnaty» con vaccini anti-COVID-19 di altri produttori non è stata stabilita.

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi, non sono state ancora stabilite.

Modo di somministrazione

Confezione 015 e 016

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (5/5 microgrammi)/dose dispersione per preparazione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere paragrafo 6.6). Non diluire prima dell'uso.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Flaconcini monodose

I flaconcini monodose di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» contengono 1 dose da 0,3 mL di vaccino:

aspirare una singola dose da 0,3 mL di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5»;

gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Flaconcini multidose

I flaconcini multidose di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» contengono 6 dosi da 0,3 mL di vaccino. Per estrarre 6 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi *standard*, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre una sesta dose da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,3 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,3 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Confezione 017



«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (1,5/1,5 microgrammi)/ dose concentrato per dispersione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluizione (vedere paragrafo 6.6).

Dopo la diluizione, i flaconcini di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» contengono 10 dosi da 0,2 mL di vaccino. Per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi *standard*, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,2 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,2 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Nella prima infanzia, in bambini di età compresa fra 6 mesi e meno di 12 mesi, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia. Nei soggetti di età pari o superiore a 1 anno, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia o della regione deltoidea.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/015 A.I.C.: 050306063 /E In base 32: 1HZ70H - 5 mcg + 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,48 ml (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi);

EU/1/20/1528/016 A.I.C.: 050306075 /E In base 32: 1HZ70V - 5 mcg + 5 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,25 ml (6 dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi);

EU/1/20/1528/017 A.I.C.: 050306087 /E In base 32: 1HZ717 - 1,5 mcg + 1,5 mcg - concentrato per dispersione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,4 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A05309

DETERMINA 20 settembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di raxtozinameran, «Comirnaty Omicron XBB.1.5». (Determina n. 106/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive



modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/386295/2023) del 30 agosto 2023, relativo alla approvazione della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Omicron XBB.1.5», variazione EMEA/H/C/005735/II/0183 relativa alle nuove confezioni europee dal numero EU/1/20/1528/018 al numero EU/1/20/1528/024;

Vista la decisione della Commissione n. 6028 del 31 agosto 2023 di autorizzazione all'immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino «Comirnaty Omicron XBB.1.5» di approvazione della variazione EMEA/H/C/005735/II/0183;

Vista la domanda presentata dalla società Pfizer S.r.l. con sede legale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, in qualità di rappresentante locale del titolare A.I.C. BioNTech Manufacturing GmbH, prot. n. 108128 del 1° settembre 2023_UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Comirnaty Omicron XBB.1.5» per la autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove presentazioni dal numero europeo EU/1/20/1528/018 al numero EU/1/20/1507/024 (variazione EMEA/H/C/005735/II/0183);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 7 e 8 settembre 2023;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COMIRNATY OMICRON XBB.1.5

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

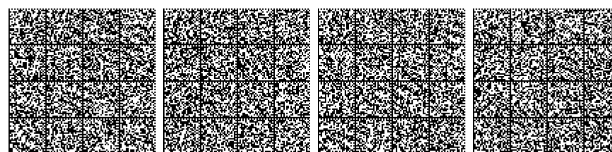
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un



estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

COMIRNATY OMICRON XBB.1.5

Codice ATC - principio attivo: J07BN01 raxtozinameran.

Titolare: BioNTech Manufacturing Gmbh.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005735/II/0183.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Confezioni 018, 019 e 020

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Confezione 021

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Confezioni 022 e 023

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Confezione 024

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, nella prima infanzia, nei bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Confezioni 018, 019 e 020

Soggetti di età pari o superiore a 12 anni

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 30 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare come singola dose da 0,3 mL in soggetti di età pari o superiore a 12 anni, indipendentemente dallo stato della precedente vaccinazione anti-COVID-19 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Omicron XBB.1.5» deve essere somministrato a distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per i bambini di prima infanzia di età pari o superiore a 6 mesi e i bambini di età inferiore a 12 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi, non sono state ancora stabilite.

Anziani

Non è necessario alcun adattamento della dose nei soggetti anziani di età ≥ 65 anni.

Confezione 021

Bambini di età compresa fra 5 e 11 anni (ossia da 5 a meno di 12 anni di età)

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come singola dose da 0,2 mL in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni, indipendentemente dallo stato della precedente vaccinazione anti-COVID-19 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Omicron XBB.1.5» deve essere somministrato a distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 5 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose deve essere utilizzato unicamente nei bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per la prima infanzia e i bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi, non sono state ancora stabilite.

Confezioni 022 e 023

Bambini di età compresa fra 5 e 11 anni (ossia da 5 a meno di 12 anni di età)

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile viene somministrato per via intramuscolare come singola dose da 0,3 mL in bambini di età compresa fra 5 e 11 anni, indipendentemente dallo stato della precedente vaccinazione anti-COVID-19 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Omicron XBB.1.5» deve essere somministrato a distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 5 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose deve essere utilizzato unicamente nei bambini di età compresa fra 5 e 11 anni.

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per la prima infanzia e i bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi non sono state ancora stabilite.

Confezione 024

Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o senza storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 3 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 3 dosi (da 0,2 mL ciascuna). Si raccomanda di somministrare la seconda dose 3 settimane dopo la prima dose, seguita da una terza dose somministrata almeno 8 settimane dopo la seconda dose (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Se il bambino compie 5 anni tra una dose e l'altra nel corso del ciclo primario, dovrà completare il ciclo primario continuando a ricevere la dose di 3 microgrammi.

Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni che hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o con storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2



«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 3 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come singola dose da 0,2 mL in bambini di prima infanzia di età compresa fra 6 mesi e 4 anni.

Nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, «Comirnaty Omicron XBB.1.5» deve essere somministrato a distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente.

Soggetti severamente immunocompromessi di età compresa fra 6 mesi e 4 anni

È possibile somministrare dosi aggiuntive a soggetti severamente immunocompromessi, in accordo alle raccomandazioni nazionali (vedere paragrafo 4.4).

Intercambiabilità

Il ciclo primario può essere costituito da Comirnaty, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 o «Comirnaty Omicron XBB.1.5» (o da una combinazione di questi), senza tuttavia superare il numero totale di dosi previste come ciclo primario. Il ciclo primario deve essere somministrato una sola volta.

L'intercambiabilità di Comirnaty con vaccini anti-COVID-19 di altri produttori non è stata stabilita.

Popolazione pediatrica

Sono disponibili formulazioni pediatriche per i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle altre formulazioni.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a 6 mesi, non sono state ancora stabilite.

Modo di somministrazione

Confezioni 018, 019 e 020

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere paragrafo 6.6). Non diluire prima dell'uso.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Flaconcini monodose

I flaconcini monodose di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 1 dose da 0,3 mL di vaccino:

aspirare una singola dose da 0,3 mL di «Comirnaty Omicron XBB.1.5»;

gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Flaconcini multidose

I flaconcini multidose di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 6 dosi da 0,3 mL di vaccino. Per estrarre 6 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre una sesta dose da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,3 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,3 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Confezione 021

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluizione (vedere paragrafo 6.6).

Dopo la diluizione, i flaconcini di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 10 dosi da 0,2 mL di vaccino. Per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,2 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,2 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni 022 e 023

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 10 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere paragrafo 6.6). Non diluire prima dell'uso.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Flaconcini monodose

I flaconcini monodose di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 1 dose da 0,3 mL di vaccino:

aspirare una singola dose da 0,3 mL di «Comirnaty Omicron XBB.1.5»;

gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Flaconcini multidose

I flaconcini multidose di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 6 dosi da 0,3 mL di vaccino. Per estrarre 6 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre una sesta dose da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,3 mL di vaccino;

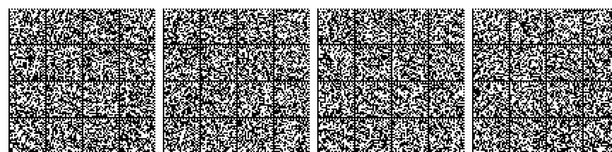
se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,3 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Confezione 024

«Comirnaty Omicron XBB.1.5» 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluizione (vedere paragrafo 6.6).

Dopo la diluizione, i flaconcini di «Comirnaty Omicron XBB.1.5» contengono 10 dosi da 0,2 mL di vaccino. Per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo



di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre 10 dosi da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,2 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,2 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Nella prima infanzia, in bambini di età compresa fra 6 mesi e meno di 12 mesi, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia. Nei soggetti di età pari o superiore a 1 anno, la sede di iniezione raccomandata è la parte anterolaterale della coscia o della regione deltoidea.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/018 A.I.C.: 050813017 /E In base 32: 1JGQ2T - 30 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0.48 ml (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi);

EU/1/20/1528/019 A.I.C.: 050813029 /E In base 32: 1JGQ35 - 30 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi);

EU/1/20/1528/020 A.I.C.: 050813031 /E In base 32: 1JGQ37 - 30 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);

EU/1/20/1528/021 A.I.C.: 050813043 /E In base 32: 1JGQ3M - 10 mcg - Concentrato per dispersione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 1.3 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi);

EU/1/20/1528/022 A.I.C.: 050813056 /E In base 32: 1JGQ40 - 10 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0.48 ml (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi);

EU/1/20/1528/023 A.I.C.: 050813068 /E In base 32: 1JGQ4D - 10 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10 flaconcini multidose (60 dosi);

EU/1/20/1528/024 A.I.C.: 050813070 /E In base 32: 1JGQ4G - 3 mcg - Concentrato per dispersione iniettabile - via intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0,4 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A05310

DETERMINA 20 settembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di andusomeran, «Spikevax XBB.1.5». (Determina n. 107/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140, del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/391284/2023) del 14 settembre 2023, relativo alla approvazione della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Spikevax XBB.1.5», variazione EMEA/H/C/005791/II/0111/G) relativa alle nuove confezioni europee dalla numero EU/1/20/1507/011 alla numero EU/1/20/1507/016;

Vista la decisione della Commissione n. 6311 del 15 settembre 2023 di autorizzazione all'immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino «Spikevax XBB.1.5» di approvazione della variazione EMEA/H/C/005791/II/0111/G;

Vista la domanda presentata dalla società Moderna Biotech Spain, S.L. il 15 settembre 2023 prot. n. 114005 del 18/09/2023/AIFA_UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova formulazione del vaccino anti COVID-19 a mRNA «Spikevax XBB.1.5», che aggiunge nuove confezioni dal numero EU/1/20/1507/011 al numero EU/1/20/1507/016 (variazione EMEA/H/C/005791/II/0111/G);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 19 settembre 2023;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SPIKEVAX XBB.1.5

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 settembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale doman-



da di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

SPIKEVAX XBB.1.5

Codice ATC - principio attivo: J07BN01 andusomeran;

titolare: Moderna Biotech Spain, S.L.;

codice procedura: EMEA/H/C/005791/II/0111/G.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Spikevax XBB.1.5» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal *virus* SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a sei mesi (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Tabella 2. Posologia di Spikevax XBB.1.5

Età	Dose	Altre raccomandazioni
Bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni, precedentemente non vaccinati e senza anamnesi nota di infezione da SARS CoV 2	Due dosi da 0,25 mL ciascuna, somministrate per via intramuscolare*	Somministrare la seconda dose ventotto giorni dopo la prima (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Se un bambino ha ricevuto una dose precedente di un qualsiasi vaccino Spikevax, somministrare una dose di Spikevax XBB.1.5 per completare la serie di due dosi.
Bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni, precedentemente vaccinati o con anamnesi nota di infezione da SARS CoV 2	Una dose da 0,25 mL, somministrata per via intramuscolare*	Spikevax XBB.1.5 deve essere somministrato almeno tre mesi dopo la dose più recente di un vaccino anti COVID 19.
Bambini di età compresa tra cinque e undici anni, precedentemente vaccinati o non vaccinati	Una dose da 0,25 mL, somministrata per via intramuscolare*	
Soggetti di età pari o superiore a dodici anni, precedentemente vaccinati o non vaccinati	Una dose da 0,5 mL, somministrata per via intramuscolare	
Soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni	Una dose da 0,5 mL, somministrata per via intramuscolare	Un'ulteriore dose può essere somministrata almeno tre mesi dopo la dose più recente di un vaccino anti COVID-19.

* Non utilizzare il flaconcino monodose o la siringa preriempita per somministrare un volume parziale di 0,25 mL.

Tabella 3. Posologia di Spikevax XBB.1.5 in soggetti immunocompromessi

Età	Dose	Altre raccomandazioni
Bambini immunocompromessi di età compresa tra sei mesi e quattro anni, precedentemente non vaccinati	Due dosi da 0,25 mL, somministrate per via intramuscolare*	Una terza dose può essere somministrata nei soggetti severamente immunocompromessi almeno ventotto giorni dopo la seconda.
Bambini immunocompromessi di età compresa tra sei mesi e quattro anni, precedentemente vaccinati	Una dose da 0,25 mL, somministrata per via intramuscolare*	Ulteriori dosi adatte all'età possono essere somministrate nei soggetti severamente immunocompromessi almeno due mesi dopo la dose più recente di un vaccino anti COVID 19 a discrezione del professionista sanitario, tenendo in considerazione le condizioni cliniche del soggetto.
Bambini immunocompromessi di età compresa tra cinque e undici anni, precedentemente vaccinati o non vaccinati	Una dose da 0,25 mL, somministrata per via intramuscolare*	
Soggetti immunocompromessi di età pari o superiore a dodici anni, precedentemente vaccinati o non vaccinati	Una dose da 0,5 mL, somministrata per via intramuscolare	

* Non utilizzare il flaconcino monodose o la siringa preriempita per somministrare un volume parziale di 0,25 mL.

Popolazione pediatrica:

la sicurezza e l'efficacia di «Spikevax XBB.1.5» nei bambini di età inferiore a sei mesi non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Anziani:

non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età ≥ sessantacinque anni.

Modo di somministrazione:

il vaccino deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito preferito è la regione deltoidea del braccio;

non iniettare questo vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative a scongelamento, manipolazione e smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1507/011 A.I.C.: 050853011 /E In base 32: 1JHX4M - 50 mcg o 25 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 2,5 ml (5 o 10 dosi) - 10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi);

EU/1/20/1507/012 A.I.C.: 050853023 /E In base 32: 1JHX4Z - 50 mcg o 25 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (polimero olefinico ciclico) 2,5 ml (5 o 10 dosi) - 10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi);

EU/1/20/1507/013 A.I.C.: 050853035 /E In base 32: 1JHX5C - 50 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0,5 ml (1 dose) - 1 flaconcino monodose (1 dose);

EU/1/20/1507/014 A.I.C.: 050853047 /E In base 32: 1JHX5R - 50 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0,5 ml (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi);

EU/1/20/1507/015 A.I.C.: 050853050 /E In base 32: 1JHX5U - 50 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (polimero olefinico ciclico) 0,5 ml (1 dose) - 1 siringa preriempita (1 dose);



EU/1/20/1507/016 A.I.C.: 050853062 /E In base 32: 1JHX66 - 50 mcg - Dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (polimero olefinico ciclico) 0,5 ml (1 dose) - 10 siringhe preriempite (10 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

per la confezione monodose da un flaconcino A.I.C.: 050853035: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

23A05311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Enantyum».

Estratto determina AAM/PPA n. 536/2023 del 31 agosto 2023

Autorizzazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il *grouping* B.II.f.1.d + B.II.e.1.a.1 con procedura ES/H/0100/IB/098/G dallo Stato membro europeo di riferimento, con conseguente immissione in commercio del medicinale ENANTYUM nelle confezioni di seguito indicate:

«25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 568 (base 10) 1033RS (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 570 (base 10) 1033RU (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 582 (base 10) 1033S6 (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 594 (base 10) 1033SL (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 606 (base 10) 1033SY (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 033656 618 (base 10) 1033TB (base 32).

Principio attivo: dexketoprofene.

Codice pratica: C1B/2022/1078.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Alfonso XII 587 - 08918 Badalona (Barcelona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1:

per le confezioni da 4 compresse, 10 compresse e 20 compresse, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*;

per le confezioni da 30 compresse e 50 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn;

per le confezioni da 500 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1:

per le confezioni da 4 compresse, 10 compresse e 20 compresse, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

per le confezioni da 30 compresse e 50 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

per le confezioni da 500 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05193



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Ketesse».

Estratto determina AAM/PPA n. 535/2023 del 31 agosto 2023

Autorizzazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il *grouping* B.II.f.1.d + B.II.e.1.a.1 con procedura ES/H/0101/IB/101/G dallo Stato membro europeo di riferimento, con conseguente immissione in commercio del medicinale KETESSE nelle confezioni di seguito indicate:

«25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. 033635 552- base 10 102H70 base 32;

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al – A.I.C. 033635 564 -- base 10 102H7D base 32;

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al – A.I.C. 033635 576 -- base 10 102H7S base 32;

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al – A.I.C. 033635 588 -- base 10 102H84 base 32;

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Al – A.I.C. 033635 590 - base 10 102H86 base 32;

«25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al/Al - A.I.C. 033635 602 - base 10 102H8L base 32.

Principio attivo: dexketoprofene.

Codice pratica: C1B/2022/1079.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue De La Gare - L-1611 Luxembourg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1:

per le confezioni da 4 compresse, 10 compresse e 20 compresse, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C – *bis*;

per le confezioni da 30 compresse e 50 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C – nn;

per le confezioni da 500 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità C – nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1:

per le confezioni da 4 compresse, 10 compresse e 20 compresse, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco);

per le confezioni da 30 compresse e 50 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura RR (medicinale soggetto a prescrizione medica);

per le confezioni da 500 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05194

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcifediolo, «Hercal».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201/2023 del 12 settembre 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HERCAL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 – 00071 Pomezia (RM) – Italia;

Confezione:

«0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 049845011 (in base 10) 1HK4SM (in base 32);

principio attivo: calcifediolo;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Savio Industrial S.r.l., via Emilia n. 21 – Pavia, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 049845011 «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 049845011 «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcifediolo, «Kaled»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 200/2023 del 12 settembre 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KALED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto {RCP), foglio illustrativo {FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00071 Pomezia (RM) - Italia.

Confezione: «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049844018 (in base 10) 1HK3TL (in base 32).

Principio attivo: calcifediolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Savio Industriai S.r.l., via Emilia, 21 - Pavia - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 049844018 «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 049844018 «0,266 mg/0,5 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 5 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

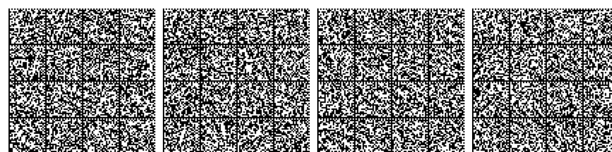
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza



per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05196

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Castel San Giovanni.

Con decreto n. 412294 del 7 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura. della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2023 al n. 1282 e all'Ufficio centrale di bilancio in data 10 agosto 2023 al n. 562, è trasferito dal demanio al Patrimonio dello Stato del ramo di bonifica del Comune di Castel San Giovanni (PC) *ex* alvei identificati al C.T. al foglio 7, particella 78 e foglio 13, particella 355, della superficie complessiva di mq. 1050.

23A05229

Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica nel settore vitivinicolo.

Con il decreto direttoriale n. 419782 del 14 agosto 2023 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n. 1323), è definita la procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica nel settore «Vitivinicolo» aventi come obbiettivi principali la produzione a basso impatto ambientale, il miglioramento della qualità delle produzioni, l'introduzione di nuovi metodi di lotta ai patogeni della vite, la tutela della salute e dell'ambiente e l'introduzione di innovativi processi produttivi in risposta alle nuove richieste di mercato.

In particolare, sono definite le modalità e i tempi di presentazione delle domande di partecipazione, sono indicati i documenti per la compilazione dei progetti e dei relativi costi da imputare, nonché i parametri di valutazione.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito web: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20204

23A05203

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 26 luglio 2023, concernente la dispensa di notai per limiti di età.

Con d.d. 14 settembre 2023 è stato rettificato il d.d. 26 luglio 2023, con il quale il Notaio Gallelli Domenico è stato dispensato dall'ufficio con effetto dal giorno 18 ottobre 2023, nel senso che laddove è scritto: «Gallelli Domenico residente nel Comune di Chiaravalle Centrale (D.n r. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valenzia») leggasi: «Gallelli Domenico residente in Roma (D.n.r di Roma, Velletri e Civitavecchia)».

23A05290

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 15 settembre 2023, riguardante l'ammissione alle agevolazioni del soggetto beneficiario con ID ZFUSC7_00883335, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 15 settembre 2023, è stata approvata l'integrazione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario con ID ZFUSC7_00883335 a valere sul bando 2023 per la zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 18 settembre 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy - www.mimit.gov.it

23A05268

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione, per l'anno 2022, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente Autorità di un Paese straniero e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con *Special Needs*.

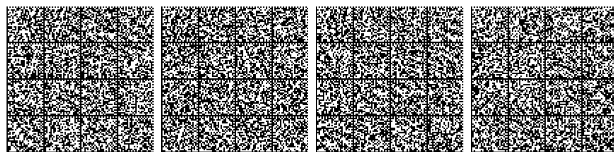
Il testo integrale del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 agosto 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 settembre 2023 al n. 2439, concernete la concessione, per l'anno 2022, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale ai sensi del capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con *Special Needs*, sarà consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, https://www.commissioneadozioni.it

23A05275

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-222) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

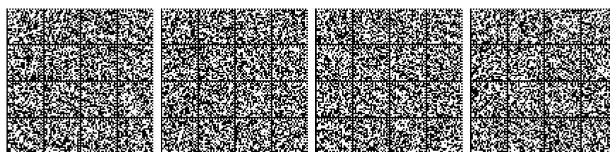
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

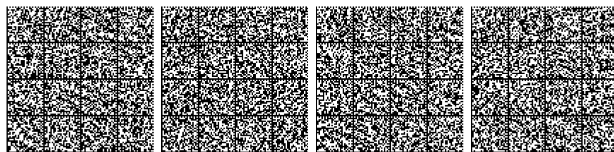
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

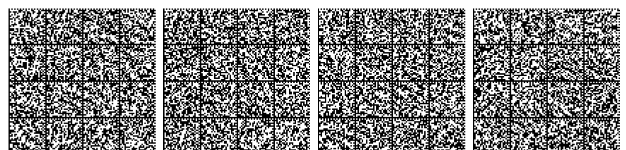
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

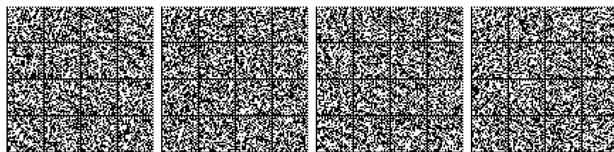
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

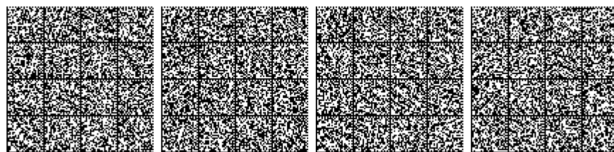
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 1,00

